

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 21/11/2024

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato nel 2016 una delegazione di pagamento e nel 2018 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, entrambi anticipatamente estinti, rispettivamente nel 2022 e nel 2024.

Il ricorso viene presentato dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere complessivamente la somma di € 1774, 11 a titolo di rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata dei due contratti e precisamente: 1) per il contratto di delegazione di pagamento n. ***12 viene richiesto il rimborso delle spese di istruttoria, delle commissioni di intermediazione creditizia, delle spese incasso quote, oltre a euro 113, 39 per commissioni estinzione anticipata e interessi legali; 2) per il contratto di cessione del quinto n. ***59 viene richiesto il rimborso delle spese istruttoria, delle provvigioni di intermediazione, oltre a euro 136, 17 per commissioni di estinzione anticipata e interessi legali dal reclamo sino al soddisfo. Viene avanzata, inoltre, per entrambi una generica richiesta di restituzione delle quote corrisposte successivamente all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute e il rimborso delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resistente contesta le richieste formulate da parte ricorrente stante – a suo avviso - la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e delle commissioni dell'intermediario del credito, in quanto oneri aventi natura *upfront*.

Chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Nella fattispecie de qua il ricorrente – come emerge dalla documentazione in atti - ha estinto i contratti, oggetto di contestazione, sulla base di due conteggi estintivi, che ha accettato sottoscrivendo quietanze liberatorie, calcolati sulla base delle condizioni generali di contratto che distingue tra i costi ripetibili e quelli non ripetibili. Tuttavia, considerato che i contratti sono stati stipulati, rispettivamente, nel 2016 e nel 2018, occorre tener conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. E' noto che le spese istruttorie e le commissioni dell'intermediario sono costi up front, con la conseguenza che non è possibile chiedere l'applicazione del criterio pro rata per tutte le voci. A tal fine è necessario tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B ; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi "le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

Il Giudice delle leggi, pronunciandosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».*; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale : "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 CCD (recepite dall'art. 125-ter TUB) dell'art. 14 della direttiva 2008/48/CE, considerato che le imposte : a) costituiscono adempimenti imposti dalla legge, dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD (e della sentenza Lexitor) in quanto afferenti al diritto pubblico; b) non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo.

Ne consegue che, preso atto del suddetto vigente quadro normativo, come ridefinito dalla Corte costituzionale, e dalla consolidata giurisprudenza arbitrale in materia, e tenuto conto delle spese retrocedibili come emerge dalle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti, le pretese di parte istante meritano parziale accoglimento. In particolare va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni intermediario incaricato secondo i seguenti prospetti:

CONTRATTO N. *12**

rate complessive	120	rate scadute	67	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	53	TAN	6,26%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	21,95%						
Spese di Istruttoria				300,00 €	Up front	Curva degli interessi	65,85 €		65,85 €
Commissione Intermediazione Creditizia				1.934,40 €	Up front	Curva degli interessi	424,60 €		424,60 €
Spese Incasso Quote				264,00 €	Recurring	Pro rata temporis	116,60 €	116,60 €	0,00 €
Totale									490,45 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché egli calcola il rimborso di tutte le voci di costo in base al criterio *pro rata temporis*. Quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni per estinzione anticipata, pari a euro 113,39 si richiama l'orientamento uniforme dei collegi secondo il quale l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (cfr. tra tanti Collegio di Napoli, n. 5432/2018). Si richiama inoltre il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 5909/20) secondo il quale "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti emergono le seguenti evidenze: che la vita residua del contratto al momento dell'estinzione anticipata era superiore a un anno; che non sussiste l'ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3, lett. d) TUB in quanto l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale tale norma esclude l'indennizzo stesso; che la determinazione della commissione di estinzione anticipata effettuata dall'intermediario resistente (€ 113, 39) è pari all'1% del debito residuo. Per tali motivi risulta corretta la determinazione dell'intermediario delle spese per estinzione anticipata e pienamente legittima la relativa richiesta applicata in sede di estinzione anticipata. In ordine alla richiesta di retrocessione delle quote insolite si rileva che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

CONTRATTO N. *59**

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	62	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	58	TAN	5,19%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	25,62%						
Spese di Istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	102,48 €		102,48 €
Provvigioni Intermediario				1.228,80 €	Up front	Curva degli interessi	314,82 €		314,82 €
Totale									417,30 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché egli calcola la retrocessione di tutte le voci di costo in base al criterio *pro rata temporis*. Quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni per estinzione anticipata, pari a euro 136,17 si richiama l'orientamento uniforme dei collegi secondo il quale l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (cfr. tra tanti Collegio di Napoli, n. 5432/2018). Si richiama inoltre il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 5909/20) secondo il quale "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti emergono le seguenti evidenze: che la vita residua del contratto al momento dell'estinzione anticipata era superiore a un anno; che non sussiste l'ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3, lett. d) TUB in quanto l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale tale norma esclude l'indennizzo stesso; che la determinazione della commissione di estinzione anticipata effettuata dall'intermediario resistente (€ 136,17) è pari all'1% del debito residuo. Per tali motivi risulta corretta la determinazione dell'intermediario delle spese per estinzione anticipata e pienamente legittima la relativa richiesta applicata in sede di estinzione anticipata. In ordine alla richiesta di retrocessione delle quote insolte si rileva che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese legali, è orientamento uniforme dei Collegi non procedere al riconoscimento del rimborso, atteso che non è necessario avvalersi dell'assistenza di un professionista per i ricorsi avanzati all'ABF. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per l'accoglimento delle richieste di rimborso relativa alle somme, come sopra determinate, e ammontanti complessivamente a € 907,75, oltre interessi legali dal reclamo. Conclude, inoltre, per il rigetto di ogni ulteriore e diversa richiesta restitutoria.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 907,75, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI